

**LOTTO 5 – a)**

**POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Porto di Trieste Servizi Srl</b>
<b>Via Karl Ludwig Von Bruck, 3</b>
<b>34144 Trieste – Ts -</b>
<b>Partita Iva: 01159270329</b>

e

*(da compilare a cura dell'Assicurazione)*

<i>Ragione sociale:</i>
<i>Sede legale:</i>
<i>Partita iva:</i>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31/12/2024</b>

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

### **SOMMARIO**

#### **DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI**

Art.1	Definizioni
Art.2	Identificazione dei veicoli

#### **SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.2	Esclusioni e rivalsa
Art.3	Assicurazione amministrata a libro matricola
Art.4	Massimali di garanzia
Art.5	Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art.5 bis	Variazione del rischio
Art.5 ter	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art. 5 quater	Clausola di recesso
Art.5 quinquies	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.5 sexies	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.5 septies	Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.6	Aggravamento del rischio
Art.7	Estensione territoriale
Art.8	Pagamento / Regolazione del premio / Tracciabilità flussi finanziari
Art.8 bis	Recupero franchigie
Art.9	Durata del contratto
Art.10	Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.11	Determinazione del premio – comunicazioni del Contraente/Assicurato
Art.12	Trasferimento della proprietà del veicolo
Art.13	Sospensione in corso di contratto
Art.14	Attestazioni dello stato di rischio
Art.15	Duplicato del certificato e del contrassegno
Art.16	Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
Art.17	Riparazioni
Art.18	Gestione delle vertenze
Art.19	Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo
Art.20	Cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esortazione definitiva del veicolo
Art.21	Oneri a carico del contraente
Art.22	Rinvio alle norme di legge
Art.23	Foro competente
Art.24	Interpretazione del contratto
Art.25	Clausola Broker
Art.25bis	Posta certificata
Art.26	Condizioni particolari della garanzia Sezione I (sempre operanti)
Art.27	Condizioni aggiuntive per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile Sezione I (sempre operanti)

#### **SEZIONE II RISCHI DIVERSI**

Art.1	Garanzie assicurate
Art.2	Estensione territoriale
Art.3	Denuncia dei sinistri
Art.4	Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo
Art.5	Altre assicurazioni
Art.6	Imposte e tasse
Art.7	Forma delle comunicazioni
Art.8	Determinazione dell'ammontare del danno
Art.9	Esclusioni e delimitazioni
Art.10	Rinvio
Art.11	Condizioni particolari assicurazione Rischi diversi Sezione II (sempre operanti)

Disposizioni finali

**DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

**Art.1 - Definizioni**

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attestato di rischio:	attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.
Broker:	B.A.I Broker assicurativo italiano S.R.L quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Conducente:	La persona alla guida del veicolo.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge:	D. Lgs. n. 209/2005, artt. 122 e seguenti (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme ancora in vigore
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento:	Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa:	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo e/o natante:	Mezzo di trasporto (compresi gli accessori e gli optional stabilmente fissati).

## Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.

### Art.2 – Identificazione dei veicoli

Come da elenco Allegato A.

### SEZIONI DI POLIZZA

- Sezione I – Responsabilità Civile Auto
- Sezione II - Rischi Diversi

### SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

#### Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. La responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### **Art. 2 – DISCIPLINA DELLA RIVALSA**

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e sue modificazioni o sostituzioni;
- Nel caso in cui il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

A parziale deroga di quanto sopra, rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo. Se la mancanza di rinnovo del documento dipende dall'evento di danno allora il mancato rinnovo non pregiudica la rinuncia all'azione di rivalsa a favore del responsabile civile;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per questa specifica clausola viene applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che la rinuncia di rivalsa si intende operante nei confronti del Contraente/Proprietario/utilizzatore del veicolo e, salvo il caso di dolo, si estende la rinuncia alla rivalsa a tutti i soggetti dei quali deve rispondere il contraente, compresi il conducente e in ogni caso dipendenti ed amministratori e collaboratori a diverso titolo.

### **Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito purché la sostituzione sia contestuale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui viene richiesta la inclusione;

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC, o del giorno di

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

ricevimento del fax con cui viene richiesta la cessazione o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

### **Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

La presente assicurazione è prestata con il **massimale di Euro 11.000.000,00** per sinistro.

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo

### **Art. 5 bis - Variazione del rischio**

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

### **Art. 5 ter - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi dell

2. e ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.5bis (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.

3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

### **Art. 5 quater - Clausola di recesso**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 15 giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 5 sexies (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

### **Art. 5 quinquies - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 quater (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

### **Art. 5 sexies - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.]

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,02 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

### **Art. 5 septies - Responsabilità solidale in caso di RTI**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

### **Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

### **Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

Svizzera e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente/Assicurato è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

### **Art. 8 – PAGAMENTO / REGOLAZIONE DEL PREMIO / TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 15 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, o PEC, o fax o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto, la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute. Le differenze attivi/passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta, emessa dalla Società.

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art.8 bis – RECUPERO FRANCHIGIE**

La ripetizione di eventuali franchigie a carico dell'Ente Contraente, verrà richiesta dalla Società in forma cumulativa, ogni sei mesi, con 60 giorni di tempo per la liquidazione degli importi alla Società.



## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

### **Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO ED ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

È in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga tecnica della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di massimo n. 6 mesi, da concordare in ogni caso con l'Assicuratore.

### **Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **Art. 10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- a) 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina DUE mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- b) periodi successivi: hanno durata di DODICI mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### **Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing e/o al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

### **Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

#### **a) Sostituzione con altro veicolo del medesimo settore tariffario - Conguaglio del premio**

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

#### **b) Alienazione del veicolo senza sostituzione**

In questo caso la Compagnia restituisce, in sede di regolazione annuale di premio, il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto.

### **Art. 13 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

### **Art. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente/Assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- in caso di alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

### **Art. 15 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente/Assicurato.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

### **Art. 16 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente/Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

### **Art. 17 - RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Qualora il veicolo danneggiato sia adibito a pubblico servizio, le operazioni peritali dovranno svolgersi con modalità tali da non causare l'interruzione del pubblico servizio.

L'Assicurato è comunque obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e/o i residui del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Nel caso in cui il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo stesso entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di denuncia da parte della Contraente/Assicurato, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui sopra.

### **Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

### **Art. 19 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente/Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N..

### **Art.20 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

### **Art. 21 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 23 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

### **Art. 24 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 25 - CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Ditta indicata Bai Broker Assicurativo Italiano Srl in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Ditta dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Ditta stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Ditta si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Ditta inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Laddove fra compagnia/agenzia e broker non sia in corso apposita lettera di collaborazione e per quanto sopra non già normato, la compagnia/agenzia sarà tenuta a predisporla- per la migliore esecuzione del contratto- in applicazione dei generali principi di collaborazione fra intermediari e compagnie ed in armonia con il testo Unico sulle Assicurazioni, ex D. lgs n 209 del 2005 e sue modifiche ed integrazioni. La mancanza di lettera di collaborazione non ha alcun effetto sulla disciplina del contratto predisposto dalla stazione appaltante né può essere apposta- quale condizione di esecuzione del contratto- la stipula preventiva di apposita lettera di libera collaborazione.

Anche in assenza di accordo di collaborazione, la Ditta riconosce il differimento per la rimessa dei premi al 10 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

### **Art.25bis – POSTA CERTIFICATA**

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

### **Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)**

#### **A) BONUS/MALUS**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

La tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle della tariffa applicata in offerta.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia - Modello .....

#### **B) TARIFFA FISSA**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione – nessun aumento di premio;
- n. 2 sinistri nel periodo di osservazione – aumento 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione – aumento 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;

#### **C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Franchigia", la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta prevista.

Salvo diversamente disposto, non sono dovute franchigie a recupero per la tariffa Bonus

La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

franchigia.

### **D) APPENDICI DI VINCOLO**

Nel caso in cui il veicolo e/o natante assicurato sia utilizzato dal Contraente/Assicurato a seguito di contratto di leasing o simili, su richiesta del Contraente/Assicurato o del proprietario del veicolo e/o natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

## **Art. 27 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE**

### **A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI**

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 800.000,00, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.

### **C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### **D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici

### **E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'a Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

### **F) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.

### **I) DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

## **Polizza RC a Libro Matricola per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

### **L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

### **M) RISCHIO STATICO**

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

### **N) CHIAVI SOSTITUTIVE**

Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).

### **O) CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene calcolato, a mezzo scomposizione del premio in:

- ✓ premio netto, imposte, SSN, premio lordo RCA;
- ✓ Premio netto, imposte, lordo assistenza per la garanzia assistenza prestata a mezzo propria centrale operativa,

Il tutto a mezzo compilazione dell'allegato A) - excel riepilogativo mezzi

Il Contraente

La Società